

AMBITO TERRITORIALE CREMASCO

AVVISO PUBBLICO

per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi 2023

(Legge 112/2016 e D.G.R. 6218 del 04/04/2022)

A seguito dell'approvazione delle linee operative locali da parte dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 23 dicembre 2022

Il presente Avviso ha la finalità di dare attuazione a livello di Ambito Distrettuale al “Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 prive del sostegno familiare – risorse annualità 2021” approvato da Regione Lombardia con DGR 6218 del 04/04/2022 che disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Le misure disciplinate dal Fondo Dopo di Noi sono integrate nel progetto individuale di cui all’art 14 della L.328/2000, finalizzato alla promozione della piena inclusione della persona disabile nel proprio contesto sociale e ad una progressiva presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori.

1-FINALITA’

Il presente Avviso è rivolto a persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Queste misure sono realizzate attraverso la costruzione e l’integrazione dei progetti individuali della persona con grave disabilità, attraverso interventi della durata di almeno 2 anni con percorsi programmati di accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero percorsi programmati di deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative quanto più possibile proprie dell’ambiente familiare, nonché per sostenere interventi di domiciliarità per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare presso soluzioni alloggiative nelle forme abitative previste dal DM del novembre 2016. L’obiettivo è garantire la massima autonomia e promozione dell’inclusione sociale della persona con grave disabilità, con misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione e realizzate con il coinvolgimento della persona con disabilità grave, nel rispetto della volontà della persona, dei familiari o di chi ne tutela gli interessi.

2- RISORSE DISPONIBILI

Con Dgr n. 6218 del 04/04/2022 “Piano regionale Dopo di Noi L. N. 112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art.3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare – Risorse annualità 2021 all’Ambito di Crema sono state assegnate risorse pari ad 228.849,00 €.

Tali risorse vengono integrate con le risorse residue del fondo annualità 2020.

Di seguito il riparto:

Area intervento	Tipologia sostegno	Risorse anno 2021	Risorse residue annualità precedenti (2020)	Totale risorse
Interventi infrastrutturali (pari al 15%)	Contributo canone locazione/condominiali. Spese interventi adeguamento fruibilità ambiente domestico (domotica). Spese riattamento alloggi e messa norma impianti. Telesorveglianza o teleassistenza.	34.327,35 €	25.951,42 €	60.278,77 €
Interventi gestionali (pari all'85%) di cui:		194.521,65 €	141.658,02 €	336.179,67 €
30% percorsi autonomia		58.356,49 €	38.717,41 €	97.073,90 €
60% sostegno residenzialità	Gruppo appartamento con Ente gestore. Gruppo appartamento autogestito. Comunità alloggio sociali. Cohousing/housing.	116.712,99 €	88.234,81 €	204.947,80 €
10% pronto intervento/ sollievo		19.452,17 €	14.705,80 €	34.157,97 €
Quota covid 2020			41.127,44 €	

L'utilizzo del budget potrà essere flessibile considerando il fondo complessivamente disponibile qualora non risultino pervenute domande di accesso relative alla singola tipologia di intervento, salvo indicazioni diverse da parte di ATS Val Padana.

3- DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono accedere al beneficio persone con disabilità grave riconosciuta, che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità
- certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 (accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge);
- età compresa tra 18 e 64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno, residenti nell'Ambito Distrettuale di Crema;
- prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale o in considerazione della prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
- che abbiano attivi interventi compatibili e/o integrabili con le misure previste dall'Avviso come indicato dalla DGR n. 6218 del 04/04/2022

4 - PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

Nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.4 del Decreto di attuazione del 23 Novembre 2016 l'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art.4 c.2) di tali sostegni, valutati in base a:

- limitazioni dell'autonomia personale e necessità di sostegno
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento anche in relazione alla prevenzione di situazioni di isolamento ed emarginazione della persona con grave disabilità
- condizione abitativa e ambientale
- condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia

Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3 DM 2016):

- persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.).
- persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n 112/2016.

La priorità di accesso sarà altresì determinata, fatti salvi gli elementi sopra delineati, tenuto conto anche dei singoli requisiti e delle specifiche priorità previste per i diversi interventi come indicato dalla DGR.6218/2022.

Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai famigliari o da reti associative di famigliari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e di questo avviso sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

5 – DESCRIZIONE SINTETICA degli interventi

Di seguito vengono descritte le caratteristiche essenziali dei diversi interventi e le incompatibilità.

Si precisa che tali interventi sono comunque attivabili solo a seguito della definizione di un progetto personalizzato, steso di comune accordo con il richiedente.

Si rinvia altresì, per quanto di seguito non precisato, alla normativa di riferimento (**DGR 6218/2022**) ed alle Linee operative locali dell'Ambito di Crema.

Le risorse assegnate all'Ambito sono finalizzate a finanziare interventi riconducibile a due aree:

- **interventi di tipo infrastrutturale:**
 - o spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza,
 - o sostegno del canone di locazione/spese condominiali
- **interventi di tipo gestionale:**
 - o percorsi di accompagnamento per favorire l'autonomia, per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione
 - o supporto alla residenzialità
 - o ricovero pronto intervento/sollievo

5.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Le risorse annualità 2021 sono destinate:

- per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali;
- spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione, spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

L'entità del contributo destinato ai costi della locazione e alle spese condominiali è calcolato sulle spese sostenute dai conviventi

- Contributo mensile fino a **€ 300** per unità abitativa a sostegno del canone di locazione, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi

- Compatibilità con altri interventi:
- Sostegno “Spese condominiali” del presente Programma
- Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma
- Sostegno “Residenzialità autogestita” da persone disabili gravi del presente Programma
- Sostegno “soluzioni in Cohousing/Housing” del presente Programma
 - Contributo annuale fino ad un massimo di **€ 1.500** per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all’80% del totale spese.
- Compatibilità con altri interventi:
- Sostegno “Canone locazione” del presente provvedimento
- Sostegno “Ristrutturazione”
- Sostegno “Residenzialità autogestita” da persone disabili gravi del presente Programma
- Sostegno “soluzioni in Cohousing/Housing” del presente Programma.

Viene riconosciuto un **contributo per spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico [...]** fino a **massimo € 20.000,00 per unità immobiliare**, non superiore al 70% del costo dell’intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Gli immobili/unità abitative non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i. L’accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell’Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l’importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

5.2 INTERVENTI GESTIONALI

5.2.1 Percorsi di accompagnamento per favorire l'autonomia

In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni a forte rilevanza educativa, tesi a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessaria per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali per avviare un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione.

Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello sperimentare situazioni concrete (es. palestra autonomia) e periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia, palestre autonomia, ecc.). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di unità d'offerta residenziali.

Per i percorsi di accompagnamento all'autonomia per l'emancipazione dal contesto familiare o per la de-istituzionalizzazione è riconosciuto un Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00

Il Voucher è destinato a sostenere:

- il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:
 - accoglienza in "alloggi palestra" e/o altre formule residenziali, con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine
 - esperienze di soggiorni extra-familiari per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine
- esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.

Il Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad € 600,00 (Voucher "Durante Noi") per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare: consulenza, sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto, sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine). Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia.

Oltre ai requisiti di accesso previsti al punto 4 si stabiliscono per tali interventi, le seguenti ulteriori priorità:

- persone con età 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni

Compatibilità con altre misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto Dopo di Noi
- Servizio assistenza domiciliare (SAD)
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Incompatibilità con altre misure ed interventi:

- Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie e sociali;
- Pro.Vi
- Assegno per l'autonomia (FNA B1 e B2)
- Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente Programma

I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari a € 5.400 annuali (€ 4.800+€ 600).

Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

Il Voucher è limitato agli interventi di accompagnamento all'autonomia: alloggi palestra, soggiorni extrafamiliari, tirocini socializzanti e non può finanziare la retta di frequenza di CSE e CDD.

5.2.2 Interventi di supporto alla residenzialità

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM 23 NOVEMBRE 2016 all'art.3, c.4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

Di seguito si riportano le tipologie di soluzioni residenziali esplicitate nella DGR 6218/2022:

Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia:

- Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
- Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.

Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (cohousers). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica

remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di “reciproca mutualità” - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevedono la presenza da 2 a 5 posti letto.

GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:

- capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un’articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- requisiti strutturali:
 - I. sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - II. sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - III. sono garantiti i requisiti per l’accessibilità e la mobilità interna;
 - IV. è promosso l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
 - V. gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero;
 - VI. gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) della LR. n. 3/2008.

Nel caso invece di COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA) e di COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all’autonomia, quando si verificano le situazioni previste all’allegato B della DGR 6218/2022 (pag.20).

Nell’area del *SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ* i **sostegni attivabili** sono di tre tipi:

- A. **Voucher residenzialità:** “gruppo appartamento” o Comunità alloggio con Ente gestore
- B. **Contributo:** gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono
- C. **Buono:** per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing

A. Voucher residenzialità “gruppo appartamento” con Ente gestore

Contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall’Ente gestore della residenza:

- fino a **€ 500,00** mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD)
- **€ 700,00** mensili per persona che non frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno “Ristrutturazione” del presente Avviso.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l’autonomia
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (Pro.Vi)
- Voucher inclusione disabili
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD)
- Sostegno “Voucher accompagnamento all’autonomia” del presente Programma

B. Contributo residenzialità autogestita

L’importo è fino ad un massimo di **€ 600,00** mensili pro capite. L’entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l’80% dei succitati costi.

Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l’autonomia
- Sostegni forniti con il progetto sperimentale Vita Indipendente (Pro.Vi)
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” del presente Avviso;
- Sostegno “Ristrutturazione” del presente Avviso;

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Voucher inclusione disabili
- Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Avviso

Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l’80% delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

C. Buono mensile di € 700,00 pro capite erogato alla persona disabile che vive in Cohousing/Housing

Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.

Calcolato sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti, o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l’80% dei succitati costi. L’entità del contributo è aumentabile fino a **€ 900** in particolari situazioni di fragilità.

Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale
- Misura B1 e B2 FNA: Assegno per l’autonomia
- Sostegni forniti con i progetti sperimentali Vita Indipendente (Pro.Vi)
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” del presente Avviso;
- Sostegno “Ristrutturazione” del presente Avviso

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Voucher disabili;
- Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Avviso;

Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l’80% delle spese sostenute dalla persona con disabilità per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

5.2.3 Ricoveri di Pronto intervento/sollievo

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il seguente sostegno.

Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare, non superiore all'80% del costo del ricovero come da Carta dei servizi dell'Ente gestore.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Socio Sanitaria, Residenza Sociosanitaria).

In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.

Le domande per gli interventi "Pronto intervento", potranno pervenire anche oltre la scadenza del presente Avviso Pubblico e le risorse saranno finanziate fino ad esaurimento fondi.

6- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

6.1 Richiesta d'istanza di Progetto Individuale

Le istanze per l'accesso ai benefici previsti dal presente Avviso a sportello dovranno essere presentate da parte di persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica in modalità online a Comunità Sociale Cremasca. Il form online è disponibile sul sito internet di Comunità Sociale Cremasca. Non verranno esaminate istanze pervenute tramite altri canali.

Al fine di favorire la massima diffusione del presente Avviso ed accompagnare le persone disabili verso le progettualità di vita indipendente, i Comuni di residenza, le Associazioni di famiglie di persone disabili, le Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo Settore possono sostenere la presentazione delle istanze redatte e sottoscritte in forma singola.

La domanda deve obbligatoriamente essere corredata, pena l'esclusione, dei seguenti documenti che certificano le caratteristiche del beneficiario di cui sopra:

- copia del documento di identità e codice fiscale del beneficiario e del richiedente se persona diversa;
- copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità grave (legge 104/1992 art.3 comma 3);
- attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità
- Istanza di valutazione multidimensionale e informativa per il consenso privacy sottoscritta ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 scaricabile al termine della compilazione del modulo online (questo documento dovrà essere scaricato firmato e allegato);
- Breve relazione a cura del servizio sociale del comune di residenza.

Nel caso degli interventi di ristrutturazione dell'abitazione, le istanze possono essere presentate anche da Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati.

Esclusivamente le Istanze di accesso al Fondo Dopo di Noi-annualità 2021 per **interventi infrastrutturali** (modulo 1), dovranno essere trasmesse a Comunità Sociale Cremasca via pec all'indirizzo:
distrettuale@comunitasocialecremasca.legalmail.it

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- Copia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente
- Ipotesi progettuale, con la descrizione sintetica delle finalità, degli obiettivi dell'intervento, degli esiti attesi, del costo complessivo dell'intervento e della tempistica necessaria alla sua realizzazione.

Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al 30/11/2023.

Le istanze pervenute nel medesimo mese verranno tutte valutate nel mese successivo

7- PROGETTO INDIVIDUALE

L'accesso agli interventi è subordinato alla definizione di un PROGETTO INDIVIDUALE che - come previsto dalle Linee Operative Locali redatte in modo uniforme e condiviso per tutti i territori dell'ATS Val Padana - presuppone la Valutazione Multidimensionale delle persone disabili da parte dell'equipe multi- professionale delle ASST in raccordo con gli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni e integrata dalle figure professionali dei servizi di riferimento, in particolare per le situazioni ad alta complessità di sostegno individuati in fase di prima valutazione d'accesso. Di norma la Valutazione Multidimensionale si concluderà il mese successivo alla presentazione dell'Istanza.

Il Progetto, che ha una durata di norma di due anni, riassume le risorse umane ed economiche in un "budget di progetto" che declina le risorse necessarie alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona e per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale. Il progetto individuale è sottoscritto dalla persona disabile o dall' Amministratore di Sostegno o altre figure di tutela giuridica, dagli operatori dell'equipe di valutazione multidimensionale, dall'Assistente Sociale del Comune di residenza e dalla figura individuata dall'equipe in qualità di case manager del progetto.

Sono previsti momenti di monitoraggio del progetto individuale da concordarsi con l'equipe di riferimento. Di norma, salvo diverse necessità, il primo monitoraggio avviene al termine della prima annualità, mentre il secondo monitoraggio verrà effettuato prima della scadenza del progetto al fine di un coordinamento per le eventuali modalità di prosecuzione dello stesso.

8 – TEMPI DI ATTUAZIONE e EROGAZIONE CONTRIBUTI

Ricezione istanze dei cittadini dal giorno 2 gennaio 2023 entro il 30 novembre 2023.

Prime valutazioni multidimensionali entro il mese di febbraio 2023.

Prima Commissione e pubblicazione elenco ammessi da parte di CSC entro il 3 marzo 2023.

Redazione primi Progetti personalizzati entro il 31 marzo 2023.

I contributi verranno erogati direttamente ai beneficiari al massimo trimestralmente da parte di Comunità Sociale Cremasca previa ricezione delle fatture/giustificativi di pagamento delle attività svolte. Per la trasmissione della documentazione è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e particolari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.

La finalità del trattamento dei dati è l'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare – Dopo di Noi L. N. 112/2016 come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 6218 del 04/04/2022 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.

Nell'ambito dell'esame delle istanze i Comuni dell'Ambito Territoriale di Crema si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza presentata.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell'Ambito Territoriale di Crema.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è Comunità Sociale Cremasca a.s.c. in persona del legale rappresentante e Direttore Generale, dott. Davide Vighi.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR di Comunità Sociale Cremasca a.s.c. è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

10 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Comunità Sociale Cremasca in collaborazione con i Comuni di residenza si riserva di verificare la veridicità delle situazioni dichiarate.
2. Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a dichiarazioni non veritiere, Comunità Sociale Cremasca provvederà immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente atto i Comuni possono inviare una mail a: serviziodistrettuale@comunitasocialecremasca.it

Crema, 31/12/2021



Il Direttore
Dott. Davide Vighi

Referenti del procedimento:

Alison Bignami
Assistente sociale U.O. Sociale Distrettuale

Claudia Mussa
Educatore Professionale

Email: serviziodistrettuale@comunitasocialecremasca.it

Tel. 0373.398400/401